

SEZIONE III

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2020, n. 47

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure in materia di Trasporto Pubblico Locale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori

e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, mediante il quale sono adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'art. 1, comma 5 che prevede la possibilità per i Presidenti delle Regioni di disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 437 del 30.03.2020 avente ad oggetto le "Disposizioni transitorie per la durata dell'emergenza sanitaria in relazione ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto che il DPCM di cui sopra prevede:

- articolo 1 lett ff) "il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere

modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”;

- articolo 3 comma 1 lett.f) “le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”;

- articolo 9 comma 1 “Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata”;

Visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020;

Visto l’Allegato 9 del DPCM del 26 aprile avente ad oggetto le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico che stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone;

Visto che il decreto individua quali misure di sistema:

- l’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa al fine di modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini;

- la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado;

- l’incoraggiamento al tempo stesso di forme alternative di mobilità sostenibile;

- la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto pertanto necessario riorganizzare e riprogrammare complessivamente il trasporto pubblico locale in modo che, a partire da questa prima fase di ripartenza, permetta in sicurezza la mobilità delle persone e implichi una nuova forma di conciliazione degli orari di vita e di lavoro al fine di ridurre i picchi della domanda;

Considerato necessario distribuire gli spostamenti e, quindi, la domanda di mobilità in modo più fluido nell’arco della giornata evitando le curve, tipiche del tpl, caratterizzate da orari di punta ed orari di morbida;

Ritenuto necessario approvare Linee di indirizzo specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale (all. A) in quanto una riorganizzazione del sistema deve essere necessariamente affiancata a misure di prevenzione e protezione collettive e individuali;

Ritenuto, per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la previsione delle seguenti misure:

- 1) l’utilizzo del mezzo pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone “motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” secondo la declinazione ammessa dall’art. 1 co. 1 a) del DPCM 26 aprile 2020;

- 2) Su ciascun mezzo pubblico è necessario mantenere la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente; i passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina ed è raccomandato l’utilizzo di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo dei mezzi pubblici; allo scopo di favorire questa raccomandazione è altresì fatta disposizione alle aziende l’installazione, ove possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, di dispenser per gel con liquido disinfettante per detergere le mani e la disponibilità a bordo di guanti protettivi monouso; non sono soggetti all’obbligo di indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’azienda deve assicurare la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico; la pulizia/disinfezione del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro deve provvedere alla pulizia o fornirà a ciascun autista un kit di pulizia, con le relative istruzioni d’uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri;

3) una riprogrammazione del servizio del tpl ed un attento monitoraggio da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e l'Amministrazione regionale (per la diversificazione della domanda di trasporto del bacino di utenza), a far data dal 4 maggio, in relazione alle esigenze di mobilità strettamente collegate all'avvio delle attività lavorative e produttive di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e alla capacità di spostamento delle persone con particolare attenzione nelle fasce pendolari, tenendo conto delle maggiori frequentazioni, nonché dell'osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo nel rispetto del DPCM e delle linee di indirizzo approvate con la presente ordinanza;

4) laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto nelle linee guida di cui all'Allegato 9 del DPCM 26/04/2020 e della presente ordinanza, segnalati dal gestore all'ente affidante e/o competente l'adozione delle seguenti modalità organizzative dell'offerta di servizio:

- ricorso a corse bis, nell'ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l'utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del proprio personale;

- in via residuale e solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito coperture previste nei relativi atti di regolazione;

5) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale favoriscono ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del tpl;

6) i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, nel periodo dell'emergenza sanitaria, possono essere utilizzati per servizi privati aziendali a spese delle Aziende richiedenti;

7) gli Enti locali sono sollecitati, al fine di evitare assembramenti a svolgere la propria attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio alle fermate e stazioni del servizio di TPL, con particolare attenzione a quelle più frequentate e nelle fasce orarie dei pendolari, attraverso la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale o gli altri Uffici preposti dagli stessi identificati o tramite la Protezione civile e altre associazioni di volontariato in linea con quanto previsto a livello nazionale o con altra modalità organizzativa dagli stessi prevista;

8) la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall'articolo 19 bis della L.r. 42/98;

9) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, avvalendosi di tutto il personale in disponibilità o in caso di carenza attraverso l'utilizzo di personale esterno con competenza specifica, previo nulla osta del Settore del Tpl dell'Amministrazione Regionale nel caso in cui comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alle coperture previste nei relativi atti di regolazione, prevedono e rafforzano le seguenti misure:

- favorire il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;

- forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale preferibilmente a terra delle fermate e nelle stazioni;

- forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari;

- promuovere ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale;

Visto inoltre l'articolo 3 comma 2 del DPCM del 26 aprile che stabilisce "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.";

Ritenuto che può essere proseguito il servizio anche nelle situazioni occasionali e di breve durata in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza nel rispetto della previsione di cui all'articolo 3 comma 2 sopra riportato;

Valutato inoltre importante l'adozione, al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni della presente ordinanza, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende private di regolamentazioni finalizzate al contenimento del contagio mitigando i picchi nell'utilizzo del trasporto pubblico ed in particolare:

- le pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto all'art 87 comma 1 del DL 18/2020 in materia di lavoro agile, prevedano misure organizzative per il prolungamento dell'orario di apertura degli uffici e dei servizi pubblici ovvero con rimodulazione dell'orario di lavoro, anche in termini di maggiori flessibilità giornaliera e settimanale o alternando lavoro agile ad attività in sede, compatibili con l'utilizzabilità del servizio pubblico di trasporto;

- le aziende verifichino di concerto con le Amministrazioni territorialmente competenti i piani degli orari di lavoro dell'attività dei propri dipendenti attuando una eventuale forma di differenziazione al fine di renderli compatibili con l'utilizzabilità del servizio pubblico di trasporto locale, anche attraverso gli strumenti di mobility management, con l'eventualità di organizzazione di proprie navette nei momenti di picco della domanda, così come autorizzati al punto 4 di cui sopra;

Ritenuto di approvare le Linee di indirizzo specifiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico locale su gomma e tramvie (all. A) rinviando alle disposizioni nazionali per quanto non previsto;

Visti gli incontri con le parti sociali e le associazioni di categoria;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi DPCM 26/04/2020 di prevedere le seguenti misure di contenimento:

1) l'utilizzo del mezzo pubblico è consentito esclusivamente per gli spostamenti delle persone "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" secondo la declinazione ammessa dall'art. 1 co. 1 a) del DPCM 26 aprile 2020;

2) Su ciascun mezzo pubblico è necessario mantenere la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente; i passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina ed è raccomandato l'utilizzo di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici; allo scopo di favorire questa raccomandazione è altresì fatta disposizione alle aziende l'installazione, ove possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, di dispenser per gel con liquido disinfettante per detergere le mani e la disponibilità a bordo di guanti protettivi monouso; non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L'azienda assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico; la pulizia/disinfezione del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun autista un kit di pulizia, con le relative istruzioni d'uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo

avviene, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri;

3) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale della Toscana riprogrammano il servizio di TPL e monitorano in coordinamento con gli Enti territoriali affidanti e/o competenti e con l'Amministrazione regionale (per la diversificazione della domanda di trasporto del bacino di utenza), a far data dal 4 maggio, in relazione alle esigenze di mobilità strettamente collegate all'avvio delle attività lavorative e produttive di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e alla capacità di spostamento delle persone con particolare attenzione nelle fasce pendolari, tenendo conto delle maggiori frequentazioni, nonché dell'osservanza delle condizioni igienico sanitarie dei passeggeri e di tutto il personale a bordo nel rispetto del DPCM e delle linee di indirizzo approvate con la presente ordinanza (allegato A);

4) laddove si verificano eventuali episodi di raggiunta capacità rispetto a quanto disposto nelle linee guida di cui all'Allegato 9 del DPCM 26/04/2020 e della presente ordinanza, segnalati dal gestore all'ente affidante e/o competente, l'adozione delle seguenti modalità organizzative dell'offerta di servizio:

- ricorso a corse bis, nell'ambito delle stesse attività programmate nei relativi atti di regolazione, attraverso l'utilizzo di mezzi di TPL disponibili, e avvalendosi del proprio personale;

- in via residuale e solo nel periodo dell'emergenza sanitaria, limitatamente a particolari esigenze territoriali, al fine di compensare situazioni di insufficiente capacità di trasporto, e solo dopo aver messo in atto la riprogrammazione del servizio secondo le modalità di cui al punto sopra, autorizzare i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, previo accordo con le Aziende di TPL e del nulla osta del Settore TPL della Regione. Il nulla osta della Regione è obbligatorio solo nel caso in cui l'attivazione di tali ulteriori servizi comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle coperture previste nei relativi atti di regolazione;

5) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale favoriscono ove possibile il trasporto a bordo gratuito di bici, monopattini e simili di proprietà da parte degli utenti del tpl;

6) i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi, nel periodo dell'emergenza sanitaria possono essere utilizzati per servizi privati aziendali a spese delle Aziende richiedenti;

7) gli Enti locali sono sollecitati, al fine di evitare assembramenti a svolgere la propria attività di vigilanza e monitoraggio sul territorio alle fermate e stazioni del servizio di TPL, con particolare attenzione a quelle più frequentate e nelle fasce orarie dei pendolari, attraverso la Polizia Municipale e la Polizia Provinciale o gli altri Uffici preposti dagli stessi identificati o tramite la Protezione civile e altre associazioni di volontariato in linea con quanto previsto a livello nazionale, o con altra modalità organizzativa dagli stessi prevista;

8) la sospensione della vendita a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale dei biglietti di corsa semplice prevista dall'articolo 19 bis della L.r. 42/98;

9) le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, avvalendosi di tutto il personale in disponibilità o in caso di carenza attraverso l'utilizzo di personale esterno con competenza specifica, previo nulla osta del Settore del Tpl dell'Amministrazione Regionale nel caso in cui comportasse maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alle coperture previste nei relativi atti di regolazione, prevedono e rafforzano le seguenti azioni:

- favorire il rispetto delle misure di contenimento della presente ordinanza e delle linee guida nazionali e regionali sia alle fermate che a bordo bus segnalandone alle Forze dell'Ordine l'inosservanza o la necessità di intervento;

- forme di controllo e verifiche dei biglietti in possesso degli utenti dal personale preferibilmente a terra delle fermate e nelle stazioni;

- forme di monitoraggio dell'andamento della domanda dell'utenza alle fermate e alle stazioni al fine di segnalare agli Enti territorialmente competenti eventuali assembramenti con particolare attenzione nelle fasce orarie dei pendolari;

- promuovere ogni forma di comunicazione in tal senso su base territoriale.

DISPOSIZIONI FINALI

L'efficacia della presente ordinanza decorre a far data dal 4 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020, data finale dello stato di emergenza, salvo nuovo provvedimento.

Dalla data di efficacia della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 11 del 13 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 1 comma 5 DPCM 11 marzo 2020;

La programmazione dei servizi svolta dalle Aziende di Tpl di cui al punto 1, secondo gli indirizzi di cui sopra,

dovrà essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Regionale e agli Enti competenti, dandone la massima diffusione agli utenti con l'utilizzo di ogni canale informativo a disposizione. Le aziende sono altresì tenute a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale ed agli Enti competenti l'entità del personale dedicato alle attività di cui al punto 9 dell'ordinanza.

Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni della presente ordinanza si raccomanda l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle aziende, delle regolamentazioni finalizzate al contenimento del contagio mitigando i picchi nell'utilizzo del trasporto pubblico indicate nella premessa del presente atto.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 19/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro Infrastrutture e Trasporti;

- alle Azienda One Scarl (con indicazione di partecipare a tutte le sue consorziate e subaffidatarie);

- a Trenitalia Spa;

- a TFT Spa;

- a Toremar Spa;

- ai Sindaci del territorio toscano (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza);

- al Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e ai Presidenti delle Province toscane (con indicazione di partecipare ai gestori dei lotti deboli di competenza);

- ai Prefetti;

- all'ANCI Toscana ed UPI Toscana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A**COVID-19 – Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti del trasporto pubblico locale su gomma e delle tramvie**

Obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare nel comparto del trasporto pubblico locale su gomma e delle tramvie l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Le indicazioni operative che seguono sono fornite in applicazione dell'art. 10 del D. Lgs. 81/2008, ovvero nell'ambito di un'attività di informazione e di assistenza, e non esimono il datore di lavoro dall'effettuazione di proprie specifiche valutazioni dei rischi e, pertanto, dalla definizione di interventi volti alla tutela della salute dei lavoratori ed al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro degli stessi a livello aziendale.

Si richiama in toto quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio e dalle parti sociali il 14 marzo 2020, successivamente aggiornato e nuovamente sottoscritto il 24 aprile 2020, dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" - allegato 8 del DPCM del 26/04/2020, dalle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19" - allegato 9 del DPCM del 26/04/2020, che contengono linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le presenti linee di indirizzo sostituiscono le precedenti disposizioni regionali, riguardo alle azioni preventive e protettive anti-contagio COVID-19 per il settore del trasporto pubblico su gomma, emanate con circolare il 13 marzo (nota AOOGR/PT Prot. 0106800 del 13/03/2020 Classifica Q.100.070).

INFORMAZIONE AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori e chiunque entri in azienda per qualsiasi motivo, circa le disposizioni delle Autorità (nazionali e regionali), consegnando depliant informativi e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni devono riguardare:

- ✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (temperatura superiore a 37,5°) o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, la verifica dell'assenza di febbre o utilizzando idonei strumenti di misurazione o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente, attestante il fatto di essersi misurato autonomamente la febbre;
- ✓ l'obbligo di dover dare tempestiva comunicazione qualora, anche successivamente all'avvio dell'attività lavorativa, si verificano sintomi;
- ✓ la raccomandazione alla frequente e minuziosa pulizia delle mani.

L'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Stesse indicazioni dovranno essere fornite a tutti gli altri soggetti che accedono a vario titolo in azienda.

INDICAZIONI PROCEDURALI GENERALI PER L'UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

- Su ciascun mezzo pubblico è necessario esporre cartelli che indichino il mantenimento della distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente.
- Si raccomanda di interdire l'utilizzo delle sedute poste a ridosso del conducente, sia alla destra che alla sinistra, qualora non sia possibile mantenere un metro di distanza tra l'autista e i passeggeri.
- Esporre cartelli sulle portiere del mezzo che diano indicazioni circa il numero massimo di persone che possono salire a bordo, tenuto conto delle sopra riportate raccomandazioni, e invitino a salire e scendere dal mezzo in maniera ordinata, mantenendo la distanza di almeno un metro tra i passeggeri e tra i passeggeri e il conducente.
- La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire, in corrispondenza delle fermate, secondo flussi separati coerentemente con quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020, con la salita e la discesa da porte diverse oppure, nel caso di utilizzo di una sola porta, effettuando prima la discesa e successivamente la salita dei passeggeri.
- Disattivare e dove possibile ricollocare, le obliterate poste ad una distanza inferiore ad un metro rispetto al posto di guida. In caso di disattivazione delle obliterate, dare disposizioni all'utenza di segnare l'orario di accesso al mezzo con penna in caso di biglietto cartaceo.
- I passeggeri devono obbligatoriamente indossare la mascherina; è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo dei mezzi pubblici; allo scopo di favorire questa raccomandazione è fatta disposizione alle aziende l'installazione, ove possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, di dispenser per gel con liquido disinfettante per detergere le mani e la disponibilità a bordo di guanti protettivi monouso. Non sono soggetti all'obbligo di indossare mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- Al fine di garantire il distanziamento sociale è necessario contrassegnare con marker le sedute che non possono essere occupate.
- E' consentito lo stazionamento in piedi di una persona nei pressi di una seduta qualora accompagnatore di un bambino o di una persona non autosufficiente; i bambini piccoli potranno anche sedersi sulle gambe dei propri accompagnatori.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di climatizzazione deve avvenire secondo le indicazioni del “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera del mezzo pubblico, con particolare attenzione alle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, pali, appigli, sedie, macchinetta oblitteratrice) e al posto guida dell’autista, rispetto al quale dovranno essere minuziosamente puliti il sedile, il volante, il cambio e tutte le altre parti del mezzo che entrano in contatto con parti del corpo del lavoratore.

La pulizia/disinfezione del posto guida dovrà essere effettuata ad ogni cambio di turno: il datore di lavoro provvederà alla pulizia o fornirà a ciascun autista un kit di pulizia, con le relative istruzioni d’uso, tramite il quale poter effettuare autonomamente la pulizia.

Il datore di lavoro assicura la pulizia/disinfezione giornaliera degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi. Per gli ambienti deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.

Il datore di lavoro, o suo delegato, deve ordinariamente registrare gli adempimenti legati alla pulizia/disinfezione su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Le azioni di pulizia/disinfezione possono essere svolte tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente.

Occorre garantire la la pulizia/disinfezione giornaliera con appositi detergenti anche delle eventuali tastiere dei distributori di alimenti e bevande presenti in azienda.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dell’azienda si procede alla pulizia e sanificazione dei locali e del mezzo pubblico, utilizzato dalla persona come luogo di lavoro, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Gli impianti di climatizzazione nei mezzi pubblici devono essere mantenuti attivi e, per aumentare il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata la funzione di ricircolo. In questa fase emergenziale, qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell’aria indoor.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI PER L’AUTISTA DEL MEZZO PUBBLICO

Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detersi accuratamente le mani, e indossare la mascherina protettiva. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa.

Il datore di lavoro posiziona vicino al posto guida dispenser con gel per detergere le mani, per l’uso da parte dell’autista.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER L'AUTISTA DEL MEZZO PUBBLICO

Premesso che occorre principalmente garantire che gli utenti del mezzo osservino il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro rispetto all'autista ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, relativamente alle mascherine, si richiama:

quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 *“per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”*, il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro tra l'autista e gli utenti, l'autista dovrà indossare mascherina FFP2 senza valvola oppure mascherina chirurgica, con sopra mascherina FFP2 con valvola.

Le mascherine, nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, si smaltiscono come rifiuti ordinari.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, qualora esercitino la propria attività con le modalità ordinarie previste dalla normativa nazionale e regionale, sulla vettura, se munita di pannello di separazione tra il conducente e i passeggeri, potranno essere occupate tutte le sedute posteriori qualora i passeggeri siano dotati di mascherina e guanti monouso e siano conviventi o appartenenti allo stesso nucleo familiare.

CONTROLLI

Si richiama quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come aggiornato il 24 aprile 2020, in merito alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST.

Si segnala l'opportunità di individuare un referente interno per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo attuale di emergenza sanitaria, verificano l'adozione da parte dei datori di lavoro di adeguate procedure di sicurezza anti-contagio in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il RLS, in conformità alle presenti disposizioni e ai protocolli richiamati in premessa ed alle linee di indirizzo specifiche emanate dalla Regione Toscana su singoli settori; coerentemente con il D.Lgs. 81/08, indirizzano principalmente la propria attività all'informazione e assistenza - ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto - alle imprese, ai lavoratori, alle loro rappresentanze ed alle associazioni di categoria per l'applicazione di corrette misure di tutela della salute dei lavoratori.